

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 26 gennaio 2009, n. 26.

**PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale — Prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 come sostituita dal Decreto Legislativo n. 4/2008.**

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO l'art. 4, comma 2 della delibera di Giunta Regionale n. 256/2007;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 4/2008 ha introdotto nella parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione;
- il testo vigente, che costituisce recepimento ed attuazione per lo STATO ITALIANO della normativa comunitaria concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, stabilisce che:
  - ▶ la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione delle risorse e dei vantaggi connessi all'attività economica;
  - ▶ la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che:
    - ✓ ai sensi del comma 2:
      - a) sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
      - b) in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
    - ✓ ai sensi del comma 3:
      - è necessaria per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, soltanto qualora l'Autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;
    - ✓ ai sensi del comma 3 bis:
      - per i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;
  - ▶ ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del decreto, la procedura della Valutazione Ambientale Strategica si deve effettuare durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione e approvazione;
  - ▶ la VAS sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni;
  - ▶ la VAS costituisce parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del piano o programma. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;

RILEVATO che:

- a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, il Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008 n. 4, è entrato in vigore il 13 febbraio 2008;
- ai sensi dell'art. 35 del decreto, le Regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto;

DATO ATTO che:

- alla DIREZIONE GENERALE IV - SERVIZIO Gestione Urbanistico Territoriale è demandata, ai sensi dell'atto di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 1° agosto 2008 n. 920, l'istruttoria ed il rilascio del parere urbanistico sugli atti inerenti la pianificazione territoriale regionale, anche sulla base di pareri endoprocedimentali di competenza di altri Enti e Strutture regionali;

- ➔ a seguito della novella legislativa in oggetto, gli Enti territoriali devono acquisire preventivamente, nei casi normativamente previsti, la Valutazione Ambientale Strategica, che si conclude con l'adozione del provvedimento di esclusione o con l'elaborazione del parere motivato e produrre detta documentazione al SERVIZIO Gestione Urbanistico Territoriale per l'istruttoria di competenza;
- ➔ a norma del richiamato atto Giuntale n. 920/2008 alla DIREZIONE GENERALE VI - SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale competono le funzioni amministrative in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- ➔ per quanto sopra richiamato sul contenuto del decreto, solo l'emanazione di una apposita Legge Regionale consentirà di definire in modo organico l'applicazione della disciplina in oggetto nell'ambito di competenza regionale,

**RITENUTO:**

- ➔ necessario e urgente adottare, in attesa della norma regionale, le prime disposizioni applicative del decreto in materia di VAS, in merito alle istanze per i procedimenti di formazione di piani e programmi relativi alla pianificazione territoriale, al fine di guidare l'azione amministrativa dei SERVIZI REGIONALI competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti in questa prima fase di applicazione della parte seconda del Decreto Legislativo n. 152/2006, così come sostituita dal Decreto Legislativo n. 4/2008;

**VISTO:**

- ➔ il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo del 16 gennaio 2008 n. 4, recante: *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente;

A VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;

*delibera:*

- 1) CHE LE PREMESSE fanno parte integrante del presente dispositivo;
- 2) DI DARE ATTO che il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, all'art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e che in attesa della normativa regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta Regionale teso ad assicurare le prime disposizioni applicative in ambito regionale;
- 3) DI APPROVARE le prime disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'*ALLEGATO "Pianificazione Territoriale - Disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4/2008"*, al fine di guidare l'azione amministrativa dei SERVIZI REGIONALI competenti e garantire la certezza del procedimento per i soggetti istanti;
- 4) DI STABILIRE che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate *alla DIREZIONE GENERALE VI - SERVIZIO Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale quale Autorità competente*, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008;
- 5) CHE IL PRESENTE ATTO, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, venga pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.

**SEGUE ALLEGATO**

**Pianificazione  
territoriale**

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 26 del 26 gennaio 2009

## PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI AL D.LGS. 152/2006, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 4/2008.

### 1. CRITERI GENERALI PER L' APPLICAZIONE DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE

La procedura di VAS sui piani e programmi di competenza sarà effettuata nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 - Parte Seconda - come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

In conformità a quanto disposto dal decreto, la procedura della valutazione ambientale strategica:

- sarà effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;
- sarà effettuata ai vari livelli istituzionali razionalizzando i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni. Al riguardo possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite;
- ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi, di cui alla L. 241/90, per agevolare la consultazione con l'Autorità Procedente e le altre Autorità pubbliche interessate.

### 2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI PER APPLICAZIONE VAS IN AMBITO REGIONALE

In base alle definizioni di cui all'art. 5 della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, ai fini dello svolgimento della procedura VAS sono individuati i seguenti soggetti:

- **Proponente:** è il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del decreto;

- **Autorità Procedente:** è la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano programma.

In via esemplificativa:

- nel caso in cui il Proponente coincida con la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva, l'Autorità Procedente coincide con la Proponente (Es. Variante Strumento Urbanistico Comunale - Il Comune predispose la variante e la adotta - L'Autorità Procedente coincide con il Comune Proponente);
- nel caso in cui il Proponente pubblico sia diverso dalla pubblica amministrazione che lo recepisce lo adotta o lo approva, il Procedente è l'Autorità che lo recepisce, lo adotta o lo approva (Es. Variante per la realizzazione di opera pubblica proposta da soggetto pubblico diverso dal Comune, art. 19 D.P.R. 327/2001 - Il Comune riveste la funzione di Autorità Procedente l'altro Ente è il Proponente);
- nel caso in cui il Proponente sia un soggetto privato, l'Autorità Procedente è la pubblica amministrazione che lo recepisce, lo adotta o lo approva (Es. Progetto in variante allo strumento urbanistico per attività produttive - art. 5, D.P.R. 447/99 - Il Comune riveste la funzione di Autorità Procedente il privato è il Proponente);

- **Autorità Competente:** è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

Per la Regione Molise l'Autorità Competente è la struttura regionale cui compete la tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ossia, in forza dell'Atto di Organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. 920/2008, l'Autorità Competente è individuata nella Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale;

- **soggetti competenti in materia ambientale:** le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. (Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ASL, ARPAM, Comunità Montane, Soprintendenze, ecc.);

- **pubblico:** una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone;

- **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

#### 3.1 Disposizioni generali

Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto sono sottoposti a VAS i piani e programmi di cui all'art. 6 commi 1, 2, 3, 3-bis la cui approvazione compete alla Regione o ad altri enti locali. In particolare l'art. 6 dispone che la valutazione:

- ai sensi del comma 1: riguarda i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
- ai sensi del comma 2: viene effettuata *ex lege* per tutti i piani e i programmi:
  - a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
  - b) che in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
- ai sensi del comma 3: per i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità Competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto;

- ai sensi del comma 3-bis: per i piani e programmi diversi da quelli di cui la comma 2, che possono comunque avere effetti significativi sull'ambiente, in base agli esiti della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del decreto.

### **3.2 Specifiche per la pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale**

I seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali ;
- i. P.R.G. e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi integrino le fattispecie di cui alle lettere a) o b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto.

Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 6, sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto.

A norma del comma 3 dell'art. 6 del decreto, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto.

## **4. FASI E MODALITÀ DELLA VAS IN AMBITO REGIONALE**

### **4.1. Disposizioni generali**

In base al disposto dell'art. 11 comma 1, Parte seconda del D. Lgs 152/2006 come sostituita dal D. Lgs. 4/2008 la VAS è avviata dall'Autorità Procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma si articolerà nelle seguenti fasi:

- a) svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- b) elaborazione del rapporto ambientale;*
- c) svolgimento delle consultazioni;*
- d) decisione;*
- e) informazione sulla decisione;*

*f) monitoraggio.*

**Fase a) Verifica di Assoggettabilità (art. 12)**

Nel caso di piani e programmi di cui al comma 3 e 3-bis dell'art. 6 del decreto:

1. *Rapporto preliminare.* L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente su supporto cartaceo ed informatico (in formato word, pdf e jpeg), un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del decreto.
2. *Pubblicazione.* Contestualmente alla trasmissione di cui al punto 1), l'Autorità Procedente pubblica, per quindici giorni consecutivi, al proprio albo pretorio e all'albo di eventuali altri enti interessati dal piano, nonché sui rispettivi siti Web, il predetto rapporto al fine di consentire a chiunque la presentazione di eventuali osservazioni entro e non oltre quindici giorni dall'affissione;
3. *Consultazioni.* L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare (Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, Comunità Montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di Bacino, Ministero dell'Ambiente, ecc.) e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.  
Il parere dei soggetti competenti in materia ambientale è inviato, entro trenta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte degli stessi, all'Autorità Competente e a quella Procedente.  
L'Autorità Competente può avvalersi della Conferenza di Servizi per acquisire i pareri, valutazioni e osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e per sentire l'Autorità Procedente al fine di verificare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. *Provvedimento di verifica.* L'Autorità Competente emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS, definendo eventuali prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare.
5. *Pubblicazione del provvedimento di verifica.* Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato sul BURM e sul sito Web della Regione Molise.

Se il piano viene assoggettato alla VAS, si procede alla redazione del Rapporto Ambientale di cui al successivo punto 2 della fase b).

**Fase b) elaborazione del Rapporto Ambientale (art. 13)**

Nel caso il piano o programma sia da sottoporre direttamente a procedura VAS ai sensi del comma 2, art. 6, del decreto:

1. *Consultazione Preliminare.* Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il Proponente e/o l'Autorità Procedente entrano in consultazione, sin dalle fasi preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, Comunità Montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di Bacino, Ministero dell'Ambiente, ecc.) al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Per consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l'Autorità Competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, il Proponente o l'Autorità Procedente potrà avvalersi dell'istituto della Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

La fase della consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'Autorità Competente.

2. *Rapporto Ambientale.* Il rapporto ambientale, che sarà redatto dal Proponente o Procedente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma stesso. Sarà sviluppato in base alle indicazioni contenute all'art. 13, comma 4, e secondo i criteri indicati nell'Allegato VI del decreto.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, il rapporto ambientale comprende la procedura della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine il rapporto contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'Autorità Competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza acquisendo gli esiti della valutazione di incidenza da rendere da parte del Servizio Regionale Competente contestualmente al procedimento di VAS.

Il rapporto ambientale dovrà, a norma dell'art. 18 del decreto, individuare le specifiche responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

**Fase c) svolgimento delle Consultazioni (art. 14)**

L'Autorità Procedente provvede:

1. A trasmettere all'Autorità Competente, copia della proposta del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato ambientale.

La proposta di piano programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano la possibilità di esprimersi.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità Competente e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione e il deposito della sola sintesi non tecnica presso i Comuni il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al precedente punto 1), a rendere pubblico l'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica attraverso apposito avviso sul BURM e sul sito Web della Regione Molise. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta del piano, l'indicazione del Proponente e dell'Autorità Procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di piano, del rapporto ambientale, delle sedi ove si può consultare la sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo delle Autorità Procedente e Competente presso le quali dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi;
3. Unitamente all'Autorità Competente, ad assicurare la più ampia partecipazione del pubblico e degli altri soggetti interessati dando la possibilità di consultare gli elaborati della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica anche a mezzo di apposito spazio sul proprio sito web;

Entro il termine di 60 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 2) chiunque, può prendere visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare alla Autorità Procedente e a quella Competente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

**Fase d) Valutazione e Decisione (art. 15 e 16)**

L'Autorità Competente, provvede in collaborazione con l'Autorità Procedente, a svolgere le attività tecnico istruttorie sul piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e gli altri soggetti interessati. L'Autorità Competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti dei termini per la presentazione di cui all'art. 14 comma 3 del decreto.

Al fine di esprimere il parere motivato ambientale l'Autorità Competente potrà convocare una Conferenza di Servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale.

L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente provvede, ove necessario alla revisione del Piano alla luce del parere motivato.

L'Autorità Procedente provvede ad adottare il piano o programma.

***Fase e) informazione sulla decisione ( art. 17)***

L'atto di adozione/approvazione del nuovo piano o programma è pubblicato a cura dell'Autorità Procedente sul BURM con indicazione della sede del Proponente e/o dell'Autorità Procedente, ove si possa prendere visione del Piano adottato/approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito web Regione Molise e dell'Autorità Procedente:

- il parere motivato espresso dall'Autorità Competente;
- una dichiarazione di sintesi, a cura dell'Autorità Procedente, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel nuovo Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate;
- le misure adottate per il monitoraggio.

***Fase f) monitoraggio (art. 18)***

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio potrà svolgersi anche attraverso specifici protocolli tecnici e convenzioni che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPAM nonché altri soggetti competenti in materia ambientale, sarà attuato il monitoraggio secondo quanto definito nel rapporto ambientale.

I soggetti responsabili e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio dovranno essere già previste nel rapporto ambientale del piano o programma approvato.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPAM.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.